



Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4)

Dossier n° 163 - Schede di lettura
17 maggio 2021

Premessa

Lo scorso 7 aprile il Governo ha presentato alle Camere la Relazione annuale del Presidente del Consiglio, relativa all'anno 2020, sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento, con allegate le relazioni pervenute dai Ministeri, incluse le relative tabelle ([Doc. LXVII, n. 4](#)).

Nello specifico, la Relazione si compone di **due volumi**.

Nel primo (da pagina 1 a pagina 727), sono riportate le sintesi curate dai Ministeri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Interno e della Difesa; nel secondo (da pagina 728 a 1681) quella del Ministero dell'Economia.

Il Documento è stato trasmesso ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione **entro il 31 marzo di ciascun anno** in ordine alle operazioni autorizzate e svolte **entro il 31 dicembre dell'anno precedente**, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

Per un approfondimento del quadro normativo si veda *infra*.

Si tratta della quarta Relazione presentata dal Governo nella corrente legislatura.

Nella legislatura in corso sono state presentate al Parlamento, oltre a quella in esame, le seguenti Relazioni:

1. [Doc. LXVII, n. 1](#), trasmessa alla Presidenza il 4 aprile 2018, riferita all'anno 2017;
2. [Doc. LXVII, n. 2](#), trasmessa alla Presidenza il 2 aprile 2019, riferita all'anno 2018;
3. [Doc. LXVII, n. 3](#), trasmessa alla Presidenza il 7 maggio 2020, riferita all'anno 2019.

I dati sui trasferimenti di materiali d'armamento nel 2020

Nel 2020 il valore globale delle **licenze di esportazione e di importazione**, comprese le licenze per operazioni di intermediazione e quelle globali di progetto e di trasferimento, è stato pari a **4,821 miliardi di euro** (in diminuzione rispetto ai 5,389 miliardi di euro dell'anno precedente), di cui **4,647 miliardi di euro per movimentazioni in uscita** e 174 milioni di euro per movimentazioni in entrata in Italia (esclusi i trasferimenti intracomunitari).

La relazione precisa che il citato dato (174 milioni di euro) non tiene conto dei trasferimenti intracomunitari e ciò in quanto l'articolo 10 - *bis* della legge n. 185 del 1990 (vedi *infra*) fissa il principio generale in forza del quale "**per l'ingresso nel territorio dello Stato**, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, **non è richiesta altra autorizzazione**, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico".

Nel complesso, specifica la Relazione, si riscontra **un decremento del 10,18 per cento** del valore complessivo delle **autorizzazioni in uscita** (pari a 526 milioni di euro in meno), passate da 5.173 milioni di euro nel 2019 a 4.647 milioni di euro nel 2020, e del valore delle autorizzazioni individuali all'esportazione, passate da 4,08 miliardi di euro del 2019 ai 3,93 miliardi del 2020.

La contrazione complessiva del valore delle autorizzazioni nel 2020, osserva la Relazione, è essenzialmente legata al **rilevante decremento nelle aree dell'America Centromeridionale e Oceania**. Gli incrementi nei valori di esportazione fatti registrare nelle altre aree geografiche non compensano, infatti, la

contrazione totale di circa 158 milioni di euro tra il valore 2019 e quello 2020.

L'importo delle autorizzazioni (individuali) all'**esportazione** è infatti pari, nel 2020, a **3,928 miliardi di euro**.

Tabella 1 – Autorizzazioni individuali all'esportazioni - Serie storica anni 2013-2020 (miliardi di euro)


Valori	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Valore autorizzazioni individuali esportazione mdi €	3,928	4,085	4,778	9,513	14,637	7,882	2,649	2,149
% Esportazioni verso Paesi UE-NATO	43,9	37,3	27,2	42,5	36,9	62,6	55,7	48,5
% Esportazioni verso Paesi extra UE-NATO	56,1	62,7	72,8	57,5	63,1	37,4	44,3	51,5
% Programmi intergovernativi	4,3	4,6	3,5	21,8	17,7	40,4	12,7	29,2
Numero di autorizzazioni	2.054	2.186	2.327	2.421	2.599	2.775	1.879	1.396
Numero Paesi di destinazione (*)	87	84	84	85	82	90	78	76

(*) Per la presenza di licenze cumulative, relative a programmi di cooperazione verso più Paesi NATO, il numero dei Paesi di destinazione deve considerarsi aumentato di una unità includendo anche la dicitura "Paesi NATO".

Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020, [Vol I](#).

Il **valore delle esportazioni per il 2020 conferma**, seppur in maniera meno evidente rispetto agli anni precedenti, **un andamento calante iniziato nel 2016**, con un decremento di -3,86% rispetto ai 4,085 miliardi del 2019 rispetto ai 4,778 miliardi del 2018 (-17,81%), ai 9,513 miliardi del 2017 (- 58,71%) e ai 14,637 miliardi del 2016 (oltre 10 miliardi di differenza). L'andamento temporale dell'importo delle esportazioni italiane di materiali d'armamento è rappresentato nel Grafico 1.


Grafico 1 – Esportazioni - Serie storica anni 1991-2020 (miliardi di euro)



Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020, [Vol I](#).

Come si evince dall'ultima riga della tabella 1, il **numero dei Paesi** destinatari delle licenze di esportazione nel 2019 è stato di **87**, in aumento rispetto agli 84 del 2019 e del 2018. Come nel 2019 nessun Paese è risultato destinatario di autorizzazioni per un valore complessivo superiore al miliardo di euro (erano 1 nel 2018 e 2 nel 2017). Ammontano a 12 i Paesi con valori compresi fra 100 milioni ed 1 miliardo (erano 11 nel 2019, 7 nel 2018 e 11 nel 2017).


Grafico 2 – Autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento nel 2020 per Paese e categoria di importo



Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020, [Vol I](#).

Nel 2020, il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle **esportazioni** rispettivamente nei **Paesi UE e NATO** è stato pari al **43,9 per cento** del totale (in aumento rispetto al 2019 quando si era attestato al 37,3 per cento), con 2.054 autorizzazioni (in aumento rispetto alle 1.615 dello scorso anno), il 30,67 per cento del cui valore è costituito da Paesi esclusivamente membri NATO (Stati Uniti, Canada, Norvegia, Turchia, Albania) e per oltre i due terzi da Paesi UE indipendentemente dalla loro adesione al Trattato Atlantico. Il rimanente **56,1 per cento** del valore totale dei trasferimenti e delle esportazioni del 2020 ha, viceversa, interessato **Paesi extra UE/NATO**, con 492 autorizzazioni, in diminuzione rispetto al 2019 quando era stato pari al 62,7 per cento, con 571 autorizzazioni.

Grafico 3 – Ripartizione dell'importo delle esportazioni di materiali d'armamento nel 2020 per area geopolitica



Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020, [Vol I](#).

Sulla ripartizione dei dati del 2020, sottolinea la Relazione (pagina 17), incide l'autorizzazione, per circa di 990 milioni di euro, relativa alla vendita di 2 Fregate FREMM all'Egitto che copre circa il 25 per cento del valore totale.

Fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2020 (Tabella 2, cfr. pagina 25 della Relazione))

L'Egitto figura al primo posto (come già nel 2019) con **991,2 milioni di euro** (in aumento rispetto agli 871,7 milioni di euro dell'anno precedente). A seguire, gli **Stati Uniti d'America** con **456,4 milioni di euro** (in aumento rispetto ai 306,1 milioni del 2019), il **Regno Unito** con **352 milioni di euro** (in diminuzione rispetto ai 419,1 milioni di euro del 2019), il **Qatar** con **212,2 milioni di euro** (in sensibile aumento rispetto ai 17,4 milioni del 2019), la **Germania** con **197,6 milioni di euro** (in lieve diminuzione rispetto ai 213,6 milioni del 2019), e poi ancora la Romania con 169,6 milioni, la Francia con 154,5 milioni, il Turkmenistan con 149,5 milioni, l'Arabia Saudita con 144,4 milioni, la Corea del Sud con 134,8 milioni e gli Emirati Arabi Uniti con 117,6 milioni.

Tabella 2 – Autorizzazioni esportazioni materiali d'armamento 2020. Primi 25 paesi destinatari. Confronto 2015-2020

Paese	2020	2019	2018	2017	2016	2015
 EGIPTO	991,2 mln (1)	871,7 mln (1)	69,1 mln (10)	7,4 mln (42)	7,1 mln (38)	37,6 mln (30)
 STATI UNITI D'AMERICA	456,4 mln (2)	306,1 mln (4)	192,2 mln (6)	292,1 mln (5)	380,2 mln (7)	471,7 mln (3)
 REGNO UNITO	352,0 mln (3)	419,1 mln (3)	99,2 mln (9)	1,513 mdi (2)	2,367 mdi (2)	1,298 mdi (1)
 QATAR	212,2 mln (4)	17,4 mln (26)	1,923 mdi (1)	4,221 mdi (1)	341,0 mln (8)	35,0 mln (32)
 GERMANIA	197,6 mln (5)	213,6 mln (7)	218,1 mln (5)	689,9 mln (3)	1,072 mdi (3)	1,197 mdi (2)
 ROMANIA	169,6 mln (6)	765 K (54)	29,0 mln (20)	14,4 mln (33)	31,0 mln (21)	163,2 mln (13)
 FRANCIA	154,5 mln (7)	274,2 mln (5)	144,3 mln (7)	251,2 mln (7)	574,5 mln (4)	409,4 mln (4)
 TURKMENISTAN	149,5 mln (8)	446,1 mln (2)		2,2 mln (52)	38,6 mln (19)	5,8 mln (51)
 ARABIA SAUDITA	144,4 mln (9)	105,4 mln (11)	13,4 mln (27)	51,9 mln (17)	427,5 mln (6)	257,2 mln (10)
 COREA DEL SUD	134,8 mln (10)	165,5 mln (9)	62,8 mln (11)	50,3 mln (18)	8,9 mln (34)	35,1 mln (31)
 EMIRATI ARABI UNITI	117,6 mln (11)	89,9 mln (12)	220,3 mln (4)	29,3 mln (24)	59,3 mln (14)	304,4 mln (7)
 SPAGNA	108,7 mln (12)	65,1 mln (13)	100,2 mln (8)	439,7 mln (4)	443,9 mln (5)	190,7 mln (11)
 PAESI BASSI	96,3 mln (13)	2,4 mln (46)	16,0 mln (25)	19,0 mln (29)	3,3 mln (49)	49,7 mln (27)
 INDONESIA	79,5 mln (14)	18,4 mln (25)	54,1 mln (15)	37,5 mln (20)	20,0 mln (25)	55,9 mln (25)
 AUSTRALIA	43,6 mln (15)	238,2 mln (6)	58,2 mln (14)	35,8 mln (21)	36,3 mln (20)	181,9 mln (12)
 GRECIA	41,9 mln (16)	48 K (79)	201 K (66)	19,5 mln (28)	654 K (63)	662 K (70)
 GIAPPONE	39,4 mln (17)	21,3 mln (23)	583 K (61)	9,8 mln (38)	1,8 mln (57)	300,8 mln (8)
 BRASILE	38,8 mln (18)	146,1 mln (10)	11,6 mln (30)	10,9 mln (36)	50,2 mln (16)	82,7 mln (24)
 CINA	35,0 mln (19)			870 K (59)	285 K (68)	29,4 mln (35)
 TURCHIA	34,6 mln (20)	63,7 mln (14)	362,3 mln (3)	266,1 mln (6)	133,4 mln (10)	128,8 mln (17)
 SVIZZERA	34,5 mln (21)	5,7 mln (38)	9,6 mln (32)	49,8 mln (19)	4,4 mln (44)	2,8 mln (58)
 BANGLADESH	27,9 mln (22)	8,9 mln (33)	60,7 mln (13)	31,2 mln (23)	10,7 mln (31)	123,9 mln (18)
 SENEGAL	26,9 mln (23)					0
 ISRAELE	21,4 mln (24)	28,7 mln (18)	18,4 mln (24)	9,1 mln (39)	8,6 mln (35)	5,5 mln (52)
 NORVEGIA	20,2 mln (25)	7,2 mln (35)	43,4 mln (16)	21,3 mln (27)	226,4 mln (9)	389,4 mln (5)
Legenda	K= migliaia Euro	mln= milioni Euro	mdi= miliardi Euro			

Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020, [Vol I](#).


Si segnalano altresì i Paesi Bassi (tredicesimo Paese di destinazione, con 96,3 milioni di euro, in fortissimo aumento rispetto al 2019), e l'Indonesia (quattordicesimo, con 79,5 milioni di euro). Si rimarcano altresì i forti aumenti di esportazioni verso la Grecia (sedicesimo Paese, con 41,9 milioni di euro), la Cina (diciannovesimo Paese, con 35 milioni), la Svizzera (ventunesimo Paese, che passa dai 5,7 milioni di euro nel 2019 ai 34,5 milioni nel 2020) e il Senegal (ventitreesimo Paese, con 26,9 milioni di euro).

Diminuiscono, invece, in maniera significativa le esportazioni verso il **Brasile** (diciottesimo Paese di destinazione, passato dai 146,1 milioni di euro nel 2019 ai 38,8 milioni nel 2020) e la **Turchia** (ventesimo Paese, passato da 63,7 milioni di euro nel 2019 ai 34,6 milioni nel 2020).

Si conferma anche nel 2020, come già avvenuto l'anno precedente, una **lieve ripresa** dei valori nell'**UE**, che tradizionalmente rappresenta il primo mercato di sbocco per le autorizzazioni all'esportazione di materiali d'armamento italiani. Tale crescita è stata di circa 1,26 mdi del 2020, che rappresentano una quota sul totale mondiale del 32,10% (29,46 % nel 2018 e 37,77% nel 2017).

La ripartizione per aree geografiche (Grafico 4) segnala come **l'Africa Settentrionale** e vicino **Medio Oriente** (con 1,51 miliardi di euro, rispetto a 1,33 miliardi del 2019) rappresenti **l'area di destinazione più rilevante** (38,57 per cento), seguita dai Paesi UE e membri europei della NATO (32,10 per cento, con 1,26 miliardi di euro, rispetto a 1,20 miliardi del 2019), dall'America Settentrionale (11,77 per cento, con 462,47 milioni di euro, rispetto ai 321,58 del 2019), dall'Asia (9,48 per cento, con 372,21 milioni di euro, rispetto a 335,73 milioni del 2019), dai Paesi europeo non UE e non NATO (4,72 per cento, con 185,55 milioni di euro, rispetto a 451,87 milioni di euro del 2019), dall'America Centromeridionale (1,33 per cento, con 52,09 milioni di euro, rispetto ai 174,53 del 2019), dall'Oceania (1,11 per cento, con 43,71 milioni di euro, rispetto ai 238,34 milioni del 2019) e dall'Africa Centromeridionale (0,92 per cento, con 36,04 milioni di euro, rispetto ai 26,05 del 2019).

Grafico 4 – Esportazione di materiali d'armamento nel 2020 per area geografica



Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020, [Vol. I](#).


La Relazione segnala altresì la contrazione nel valore delle autorizzazioni all'esportazione per **programmi di cooperazione/accordi intergovernativi**, con un valore pari 168,74 milioni di euro, pari al 4,30 per cento del valore totale (rispetto al 4,57 per cento del 2019), con un lieve peggioramento rispetto al 2019 ma sempre in forte calo rispetto a quanto registrato sia nel 2017 che nel 2016 dove si registrarono valori superiori ai 2 miliardi di euro.

Di norma quasi la totalità di tali autorizzazioni è verso Paesi NATO-UE. Anche nel 2020 si conferma tale circostanza: oltre il 95% del valore totale è per i programmi partecipati da e per tali Paesi (il 48,2 per cento con gli USA). Unica eccezione, tra i paesi extra-NATO/UE, è rappresentata dal programma AMX con il Brasile che nel 2020 fa registrare il restante 4,97%. I programmi aeronautici, fanno registrare, come da consuetudine, i valori più elevati, anche a causa dei maggiori costi della componentistica rispetto ad altri settori. I primi tre programmi per valore: JSF, EFA, NH-90 rappresentano l'83,77% del totale.

Con riferimento alla **tipologia degli oggetti esportati**, anche nel 2020 la categoria "materiali" costituisce, per valore complessivo e per numero di articoli, quella maggioritaria (94,20 per cento), seguita dai "ricambi" (3,31 per cento), dai "servizi" (1,37 per cento) e dalle "tecnologie" (1,12 per cento).

Grafico 5 – Esportazioni di armamenti per tipologia – anni 2017-2020

Esportazioni per tipologia di materiali d'armamento confronto anno 2017 - 2020



Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020, [Vol. I](#).

Fra i settori più rappresentativi dell'attività di esportazione si annoverano quelli dell'aeronautica, dell'elicotteristica, dell'elettronica per la difesa e dei sistemi d'arma.

In relazione alle **aziende esportatrici**, i dati del MAECI evidenziano come le prime 15 società esportatrici abbiano un peso finanziario pari al 91,48 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali. I primi nove operatori del settore nel 2020 (Tabella 3) sono stati LEONARDO S.p.A., che con il 31,58 per cento si conferma, per il terzo anno consecutivo, società leader con 1,2 miliardi (2,4 mdi nel 2019, 3,2 mdi nel 2018), FINCANTIERI S.p.A. (con il 25,27 per cento), IVECO *Defence Vehicles* S.p.A (con l'8,66 per cento), CALZONI S.r.L. (con il 5,81 per cento), M23 S.r.l. (con il 4,84 per cento), ELETTRONICA S.p.A. (con il 3,42 per cento), THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA (con il 2,47 per cento), MBDA ITALIA S.p.A. (con l'1,80 per cento) e AVIO S.p.A. (con l'1,53 per cento).


Tabella 3 – Autorizzazioni esportazioni 2020 - Primi 15 operatori italiani.

		Anno 2020			
Operatore	N.aut.	Valore in EUR	%		
1	LEONARDO S.p.A.	644	1.240.606.525,93	31,58	
2	FINCANTIERI S.P.A.	9	992.571.437,95	25,27	
3	IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.	51	340.283.381,04	8,66	
4	CALZONI S.r.L.	76	228.063.524,22	5,81	
5	M23 S.r.l.	1	190.000.000,00	4,84	
6	ELETRONICA S.p.A.	14	134.177.129,99	3,42	
7	THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA	2	97.000.940,00	2,47	
8	MBDA ITALIA S.p.A.	25	70.516.669,59	1,80	
9	AVIO S.p.A.	14	60.217.432,25	1,53	
10	AEREA S.p.A.	61	48.753.293,12	1,24	
11	RHEINMETALL ITALIA S.p.A.	38	44.291.572,13	1,13	
12	CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.	1	41.670.000,00	1,06	
13	GE AVIO S.R.L.	25	40.255.160,18	1,02	
14	E.M.A. - EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI S.p.A.	9	33.614.372,06	0,86	
15	FERRETTI S.p.A.	2	31.223.537,37	0,79	
Primi 15 operatori		972	3.593.244.975,82	91,48	
Restanti operatori		1.082	334.743.432,68	8,52	
TOTALE		2.054	3.927.988.408,50	100	
Operatori restanti			108		
Numero totale operatori per anno			123		

Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020, [Vol I](#).

Con riguardo alle **importazioni**, la Relazione evidenzia come nel 2020 il valore delle 176 licenze individuali di importazione sia stato di **174,26 milioni di euro** (in diminuzione rispetto ai 214,94 milioni di euro del 2019, come si evince dal Grafico 6), il 46,48 per cento dei quali proveniente dagli Stati Uniti, il 30,37 per cento da Israele e il 7,50 per cento dal Canada. La quasi totalità dei valori è costituita dai materiali e dai ricambi.

Grafico 6 – Serie storica delle autorizzazioni alle importazioni di materiali d'armamento 2011-2020



Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020, [Vol I](#).

Dai dati riportati nella relazione del Ministero dell'interno si evince che, nel corso del 2020, non sono state rilasciate autorizzazioni all'importazione temporanea effettuata da imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative, mentre sono stati rilasciati 85 nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, in aumento rispetto al 2019 quando erano stati 70.

Con riferimento al **Registro azionale delle imprese** e consorzi operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione dei materiali di armamento - di competenza del Ministero della difesa - si segnala che nel 2020 sono state iscritte 21 società e ne **sono state cancellate 15**, per un numero totale di imprese che alla data del dicembre 2020 era pari a 354, in aumento rispetto alle 347 dell'anno precedente.

Per quanto concerne l'attività di **controllo sui trasferimenti bancari concernenti le operazioni in materia di armamenti** esercitata dal **Ministero dell'economia e delle finanze, la relazione fa presente che** che nel 2020 ha registrato un calo rispetto al 2019, con 16.437 segnalazioni rispetto alle 17.678 segnalazioni dell'anno precedente, diminuzione parzialmente ascrivibile - come segnala la Relazione - alle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica. Il volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione è passato dai 10,3 miliardi di euro del 2019 ai 7,8 miliardi di euro del 2020.

Da ultimo, la Relazione evidenzia i dati di pertinenza dell'**Agenzia delle dogane**, che, con riferimento alle operazioni a licenza, segnalano come risultino utilizzate 2.875 autorizzazioni all'esportazione definitiva, il cui stato di avanzamento annuale è stato pari a 2,70 miliardi di euro, contro i 2,39 dell'anno precedente.

Risultano inoltre utilizzate 157 autorizzazioni all'esportazione temporanea, il cui stato di avanzamento annuale è pari a 64,25 milioni di euro (rispetto agli 82,80 milioni dell'anno precedente), e 240 autorizzazioni all'importazione definitiva, il cui stato di avanzamento annuale è pari a 90,28 milioni di euro (rispetto ai 132,38 milioni del 2019). Risultano altresì utilizzate 208 autorizzazioni all'importazione temporanea, il cui stato di avanzamento annuale è pari a 206,48 milioni di euro (rispetto ai 295,87 milioni del 2019), 215 autorizzazioni alla riesportazione, il cui stato di avanzamento annuale è pari a 251,91 milioni di euro (rispetto ai 241,78 milioni del 2019), e infine 144 autorizzazioni alla reimportazione, il cui stato di avanzamento annuale è pari a 67,99 milioni di euro (rispetto ai 40,92 milioni di euro del 2019). Infine la scheda riferisce altresì sulle operazioni riferite ai programmi di coproduzione intergovernativa, sulle operazioni riferite a licenze globali di progetto e su quelle riferite ad autorizzazione globale di trasferimento.

La normativa sui trasferimenti di armamento

La disciplina nazionale regolante i trasferimenti di materiali d'armamento è attualmente prevista dalla [legge 9 luglio 1990, n. 185](#), più volte novellata nel corso degli ultimi anni al fine di adeguarne i contenuti alla normativa europea che regola questa materia.

In particolare, le modifiche adottate con il decreto legislativo n.105 del 2012 hanno consentito di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva 2009/43/CE e alla Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta Europeo sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare. La Posizione comune è stata successivamente emendata dalla Decisione del Consiglio (CFSP) 2019/1560 del 16 settembre 2019, con modalità tali da non richiedere un adeguamento ulteriore della normativa nazionale.

Il decreto legislativo n. 105 del 2012 ha introdotto 15 nuove disposizioni, interamente sostituito l'articolo 27 sulle transazioni bancarie e novellato e sostituito alcuni commi della legge.

In estrema sintesi la legge n. 185 del 1990 individua in via generale e preventiva **alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare** i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore, fissando altresì dettagliatamente **le modalità** e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché **le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme**.

Le legge n. 185 del 1990 vieta altresì l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa **quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana** che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con gli impegni internazionali dell'Italia, tra i quali gli accordi concernenti la non proliferazione; con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi.

I divieti si applicano inoltre quando **mancano adeguate garanzie** sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa, ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese.

Ne discende, tra l'altro, il **divieto di autorizzazione** delle operazioni in questione:

- quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;
- nel caso sia stato dichiarato verso un Paese l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- quando in un Paese si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

L'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa è, poi, consentita **solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa**. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere

autorizzate dai rispettivi Governi.

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare, richiamato dall'articolo 3 della legge n. 185 del 1990, rubricato "**Registro nazionale delle imprese**", presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. **Solo agli iscritti nel registro nazionale** possono essere rilasciate le autorizzazioni **a iniziare trattative contrattuali** e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento.

Si ricorda, inoltre, che la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento è attribuita, ai sensi dell'articolo 7-ter della legge n. 185 del 1990) al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi del nuovo articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990 l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri, operativa dal 2012, è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge.

Per quanto riguarda le autorizzazioni e le licenze queste sono suddivise nelle seguenti tipologie:

a) autorizzazione individuale, che riguarda il trasferimento (UE/SEE) o l'esportazione (extra UE) di una specifica quantità e valore di determinati materiali d'armamento (tangibili; intangibili quali software e tecnologia; prestazioni di servizio) ad un destinatario predeterminato;

b) autorizzazione globale di trasferimento (UE/SEE), che riguarda il trasferimento di specifici materiali d'armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più Stati Membri;

c) licenza globale di progetto per programmi (UE/SEE ed extra UE), che riguarda esportazioni ed importazioni di materiali d'armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi con società di Paesi Membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi;

d) licenza globale industriale di progetto (UE/SEE ed extra UE), che riguarda esportazioni ed importazioni di materiali d'armamento da effettuare nel quadro di programmi industriali di ricerca, sviluppo e produzione con società di Paesi Membri dell'UE/SEE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi;

e) autorizzazioni generali di trasferimento (UE/SEE): decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale autorizza i fornitori sul territorio nazionale, che rispettino i termini e le condizioni delle autorizzazioni stesse, ad effettuare trasferimenti di predeterminati materiali d'armamento verso destinatari situati in uno o più Stati Membri;

f) intermediazione, intesa come il complesso delle attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al Registro Nazionale delle Imprese (RNI), di cui all'articolo 3 della legge 185/90 e ss.mm., che:

f1) negoziano o organizzano transazioni che possano comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro (UE/SEE) o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;

f2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento dei beni in loro possesso da uno Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo.

Per un approfondimento si veda [qui](#)

Accordi Government to Government (G to G) nel campo della difesa

Da ultimo si segnala che [l'art. 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 124, ha previsto una novella all'articolo 537-ter del Codice dell'Ordinamento militare ([decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#)) sostituendone il comma 1, al fine di autorizzare il Ministero della difesa - d'intesa con il MAECI e il MEF - a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli "**accordi GtoG**" volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare.

Tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della Difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice.

Il **comma 1** ha quindi, integrato l'originaria previsione dell'articolo 537-ter secondo la quale il Ministero della Difesa poteva svolgere **solo attività di supporto tecnico-amministrativo nell'ambito dei suddetti accordi**, nel rispetto della normativa nazionale sull'esportazione dei sistemi d'arma.

Si ricorda che il decreto-legge per il rilancio dell'economia del 2013 ([D.L. n. 69/2013](#)) ha inserito, nel **Codice dell'ordinamento militare, l'art. 537-ter**, rubricato "Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale". Con tale disposizione si è prevista per **la prima volta** nell'ordinamento giuridico italiano **una forma di attività Government to Government** svolta dallo Stato

italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento, seppur limitata al supporto tecnico-amministrativo. In dettaglio, l'attuale formulazione dell'art. 537-*ter* del COM stabilisce che il Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185/90, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati.

Per un approfondimento si veda il seguente tema

[Accordi Government to Government \(G to G\) nel campo della difesa](#)